

Università degli Studi "La Sapienza" - Roma
Facoltà di Architettura "L. Quaroni"
Corso di laurea "Tecniche dell'Architettura e della Costruzione"
A.A. 2005-2006 – II° semestre (6 marzo 2006 – 10 giugno 2006)
Corso di "**Legislazione urbanistica ed edilizia**" – Docente Roberto Gallia

Lezione 12 (6 giugno 2006)
Le responsabilità professionali

Premessa

Le norme che riguardano la disciplina dell'attività professionale, e le azioni ad essa connaturate e connesse (progettazione, direzione dei lavori, collaudo), sono multiple ed emanate in periodi differenti, pertanto talvolta le diverse disposizioni presentano una non sufficiente coerenza.

L'esercizio della professione

La disciplina delle attività professionali è regolata dal Titolo I del Libro quinto (del lavoro) del **Codice civile**, che al Capo I (articoli 2060-2062) detta le disposizioni generali e al Capo III (articoli 2229-2238) le disposizioni relative alle professioni intellettuali.

L'esercizio della professione di ingegnere e di architetto è disciplinato dalla legge 24 giugno 1923 n.1395 e dal relativo regolamento (**regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537**).

Il Consiglio nazionale degli Architetti ha emanato le relative **Norme di deontologia professionale**.

L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.

L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità.

La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione.

La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti il loro interesse, gli architetti hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.

Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, ed il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.

Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni architetto. Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.

Premessa alle Norme di deontologia professionale

La legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994), recepita nel **codice dei contratti** (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163), ha stabilito (articoli 17-18 della legge, articolo 90 del decreto) che le prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione dei lavori e supporto al responsabile unico del procedimento (RUP) possano essere svolte da:

- uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- uffici consortili fra enti locali;
- organismi di pubbliche amministrazioni;
- liberi professionisti, singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei tra liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria;
- consorzi stabili tra società di professionisti e società di ingegneria.

La progettazione

Per quanto riguarda la progettazione di interventi da realizzarsi da parte di privati, l'articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) del T.U. dell'edilizia (DPR 380/2001), nel normare la presentazione della domanda, prescrive che la stessa sia corredata *“dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II”*.

I regolamenti edilizi, tramite i quali i Comuni disciplinano l'attività edilizia nell'ambito della propria autonomia statutaria, sono normati dall'articolo 4 del medesimo T.U. edilizia; il quale non enuncia indirizzi in merito alla progettazione.

La parte II del T.U. edilizia, relativa alla normativa tecnica edilizia, in merito alla progettazione prescrive che:

- la realizzazione delle opere in CA e in struttura metallica deve avvenire sulla base di un progetto esecutivo¹, e il progettista ha la responsabilità diretta di tutte le strutture comunque realizzate (articolo 64);
- i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici devono osservare le prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche

¹ Le **Norme tecniche per le costruzioni** (DM Infrastrutture 14 settembre 2005), che disciplinano le modalità di progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni, al punto 10 dettano le norme per la redazione dei progetti esecutivi, stabilendo che “il progetto costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e deve definire compiutamente l'intervento da realizzare”.

(articolo 77), e il progettista (insieme al DL, al responsabile dell'accertamento per l'agibilità e al collaudatore) è direttamente responsabile delle difformità che rendano inutilizzabile l'opera da parte delle persone handicappate (articolo 82);

- il contenuto minimo del progetto per le costruzioni in zona sismica è determinato dal competente ufficio regionale (articolo 93);
- il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti (che deve essere depositato contestualmente al regolamento edilizio) è obbligatorio al di sopra dei limiti dimensionali indicati dal regolamento (articolo 110);
- l'osservanza delle prescrizioni per il contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica è rinviata al regolamento (articolo 123);
- il progetto delle opere per il contenimento dei consumi energetici deve essere depositato contestualmente alla denuncia di inizio attività (articolo 125).

Ulteriori prescrizioni per la redazione dei progetti possono essere desunte dai regolamenti di tutela dei vincoli (paesaggistici, ambientali, storici, ecc.).

Tenendo conto che i Comuni elaborano in piena autonomia i propri regolamenti edilizi, e che le norme di dettaglio del T.U. edilizia trovano attuazione fino a quando non siano sostituite da specifiche norme regionali, in merito alla **progettazione di interventi edilizi da realizzarsi da parte di privati** si può affermare che non esiste una regolamentazione univoca; carenza che potrà essere forse superata con l'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia.

Per quanto riguarda la progettazione di interventi da realizzarsi da parte della Pubblica Amministrazione, la legge sui LL.PP. (Legge 109/1994), ora Codice dei contratti (d.lvo 163/2006) suddivide la progettazione in tre livelli: preliminare, definitiva, esecutiva (articolo 16 legge, articolo 93 codice).

Il regolamento di esecuzione (DPR 554/1999) prevede la redazione (articolo 15), da parte del responsabile del procedimento (RUP), di un **documento preliminare** all'avvio della progettazione, completo di approfondimenti tecnici ed amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologie e alla categoria dell'intervento da realizzare, che individui:

- a) la situazione iniziale e la possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) gli obiettivi generali da perseguire e le strategie per raggiungerli;
- c) le esigenze ed i bisogni da soddisfare;
- d) le regole e le norme tecniche da rispettare;
- e) i vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;

- f) le funzioni che dovrà assolvere l'intervento;
- g) i requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- h) gli impatti dell'opera sulle componenti ambientali;
- i) le fasi di progettazione da sviluppare e la loro sequenza logica nonché i relativi tempi di svolgimento;
- l) i livelli di progettazione e gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) il sistema di realizzazione da impiegare.

Il medesimo regolamento individua i contenuti e gli elaborati del **progetto preliminare** (articoli 18-24), del **progetto definitivo** (articoli 25-34) e del **progetto esecutivo** (articoli 35-45).

La direzione dei lavori

Il Direttore dei lavori è un professionista abilitato, incaricato dall'appaltatore o dal committente, che sovrintende alle opere, assumendo la responsabilità tecnica della loro esecuzione.

Il T.U. edilizia stabilisce che il direttore dei lavori è responsabile (in solido con il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore) della conformità delle opere al permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite nel medesimo (articolo 29, commi 1 e 2).

Il medesimo TU richiama le responsabilità del direttore dei lavori in merito all'esecuzione delle strutture in conglomerato di cemento (articolo 64) ed alle procedure di autorizzazione e verifica delle medesime (articolo 73).

Come già detto, il direttore dei lavori (insieme al progettista, al responsabile dell'accertamento per l'agibilità e al collaudatore) è direttamente responsabile dell'esecuzione delle opere per il superamento delle barriere architettoniche e delle difformità che rendano inutilizzabile l'opera da parte delle persone handicappate (articolo 82 TU edilizia).

E' compito del direttore dei lavori trasmettere alla sportello unico per l'edilizia il certificato di collaudo degli impianti (articolo 111, comma 2 del TU edilizia).

Il direttore dei lavori (in solido con il costruttore) è responsabile della certificazione e del collaudo delle opere relative al contenimento dei consumi energetici negli edifici (articolo 132 del TU edilizia).

La direzione dei lavori per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità è disciplinata dall'articolo 27 della legge 109/1994 (ora articolo 130 del codice dei contratti).

Il collaudo

La figura del collaudatore, e la materia del collaudo, risultano più eterogenee.

Il T.U. edilizia prevede che, ultimato un intervento realizzato a seguito della presentazione di una D.I.A., “il progettista o un tecnico abilitato rilascia il certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato” (articolo 23, comma 7).

Il collaudo statico di un edificio in conglomerato di cemento o in struttura metallica è obbligatorio (articolo 67 del TU edilizia) ed il collaudatore che non osserva l’obbligo è passibile di sanzioni (articolo 74 TU edilizia).

Il collaudo degli impianti (in alternativa al deposito del progetto) è obbligatorio (articolo 111 Tu edilizia), anche per gli impianti relativi al contenimento dei consumi energetici (articolo 127 TU edilizia); relativamente a quest’ultima tipologia è sanzionabile il collaudatore che non vi ottempera (articolo 132, comma 4, TU edilizia). Il certificato di collaudo degli impianti (in alternativa alla dichiarazione di conformità) è obbligatorio ai fini del rilascio del certificato di agibilità (articoli 25 e 115 del TU edilizia).

Come già detto, il collaudatore (insieme al progettista, al responsabile dell’accertamento per l’agibilità e al direttore dei lavori) è direttamente responsabile dell’esecuzione delle opere per il superamento delle barriere architettoniche e delle difformità che rendano inutilizzabile l’opera da parte delle persone handicappate (articolo 82 TU edilizia).

Il collaudo delle opere pubbliche o di pubblica utilità è disciplinata dall’articolo 28 della legge 109/1994 (ora articolo 141 del codice dei contratti).